

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5501 del 25/10/2018
Oggetto	OGGETTO: CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE DA SORGENTI, AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA COMUNE: PIANORO TITOLARE: SELVA MAGGIORE SOCIETA' AGRICOLA SRL CODICE PRATICA N. BO18A0013
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5730 del 24/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno venticinque OTTOBRE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

OGGETTO: CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE DA SORGENTI, AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA

COMUNE: PIANORO

TITOLARE: SELVA MAGGIORE SOCIETA' AGRICOLA SRL

CODICE PRATICA N. BO18A0013

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) n. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE

con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 702/2017 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/09/2017;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie regionali di cui agli art. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 58/2018 di proroga dell'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna alla scrivente Patrizia Vitali;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i

corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del

01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

vista l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PGBO/20187945 del 04/04/2018 (procedimento BO18A0013) e successiva integrazione Prot. n. PGBO/2018/21179 del 13/09/2018, con le quali la ditta:

- SELVA MAGGIORE SOCIETA'AGRICOLA SRL, CF/P.IVA: 02329641209, con sede legale in comune di Pianoro (BO), in Via Nazionale n. 228/3, ha chiesto la concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee, ad uso irrigazione agricola, con una portata massima complessiva di 0,8 l/s per complessivi 25.229 metri cubi/anno (mc/a), da cinque fonti distinte, costituite, rispettivamente, da:

- tre sorgenti con opere di captazione esistenti, denominate, rispettivamente, S1, S2 e S3 e ubicate sui terreni di proprietà censiti nel NCT del comune di Pianoro al Foglio 82 mappali 254, 261 e 293;

- una sorgente denominata S4, ubicata sul terreno di proprietà censito nel NCT del comune di Pianoro al Foglio 91 mappale 291; da captare mediante tubi drenanti di lunghezza massima di 10 m e diametro di 7,62 cm e da installare nel substrato roccioso previa esecuzione di alcuni sondaggi suborizzontali di ricerca di lunghezza massima di 10 m;

- due linee di drenaggio, confluenti, di lunghezza complessiva di 313 m, ubicate sui terreni di proprietà censiti nel NCT del comune di Pianoro al Foglio 91 mappale 291 e al Foglio 82 mappale 99; costituite da tubi drenanti in PE, fessurati, di diametro est. pari a 160 mm, da posare in

scavo interrato a sezione non superiore a 0,5 m di larghezza e 2,5 m di profondità.

Le acque prelevate dalle suddette fonti sono convogliate, per intero delle acque captate, dalle sorgenti S2, S4 e dalle due linee di drenaggio, e, nella misura pari al 50% (con restante restituzione al reticolo idrico superficiale), dalle sorgenti S1 e S3, all'interno di un invaso di accumulo esistente sui terreni di proprietà censiti nel NCT del comune di Pianoro al Foglio 82 mappali 261,88 e 99, autorizzato dall'Ufficio speciale del Genio Civile per il Reno (pratica n.3/1965). L'invaso è da sottoporre a manutenzione straordinaria per ripristino della capacità d'accumulo e creazione a monte di una vasca di sedimentazione delle acque provenienti dalle due linee di drenaggio.

Le acque accumulate nell'invaso vengono rilanciate tramite una pompa Caprari di 15 KW di potenza, regolata alla portata massima di 18 l/s, ad un impianto irriguo sommerso ad ala gocciolante per l'irrigazione di circa 16 ettari (ha) di terreno coltivati a ciliegio, da aprile a settembre, per un volume complessivo di 25.500 mc/a;

dato atto che i lavori di captazione della sorgente S4, di realizzazione delle due linee di drenaggio e dei lavori di manutenzione straordinaria sono oggetto di valutazione delle autorità competenti per la disciplina del vincolo idrogeologico e quella degli sbarramenti ed invasi;

considerato che l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del RR 41/2001;

considerato che le fonti approvvigionamento idrico non sono ubicate all'interno del Sistema regionale delle aree protette; né rientrano nel campo di applicazione della DGR 30 n. 1191/2007;

dato atto che, a seguito della pubblicazione sul BURER al Fasc. n. 130 del 16/05/2018 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

preso atto della mancata trasmissione dei pareri richiesti, ai sensi dell'art. 12 del RR n. 41/2001, alla Città Metropolitana di Bologna e al Consorzio della Bonifica Renana, con nota Prot. n. PGBO/2018/10140 del 02/05/2018, che, pertanto, s'intendono acquisiti in senso favorevole ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 124/2015;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

verificato che, ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C) della Regione Emilia Romagna, le derivazioni avvengono dal corpo idrico denominato *Depositi Vallate Appenniniche Savena-Idice* CODICE: 5070ER-AV2-VA, per quanto riguarda le sorgenti S1 e S2 e dal corpo idrico *Pianoro-Sasso Marconi* CODICE: 6090ER-LOC3-CIM, per quanto riguarda le sorgenti S3 e S4 e le due linee di drenaggio; entrambi **con stato quantitativo buono** ed in condizione di rischio quantitativo **assente**;

verificato che, ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po "*Direttiva Derivazioni*":

- sulla base della matrice dei parametri in esame, in assenza di specifici indicatori quantitativi di bilancio idrico, prendendo in considerazione, in via cautelativa, anche la peggiore delle criticità, **le derivazioni**, avendo **impatto moderato**, comporterebbero al massimo un rischio ambientale di tipo **repulsione**, per cui sarebbero compatibili con gli obiettivi di pianificazione soltanto nel rispetto di specifiche prescrizioni e subordinate ai risultati di monitoraggio della falda;

- ai fini della determinazione del rischio ambientale determinato dalla derivazione da acque sotterranee con i corpi idrici superficiali e/o con gli ecosistemi terrestri dipendenti, la valutazione deve tenere conto dell'interazione tra il corpo idrico sotterraneo oggetto di prelievo e in generale l'ecosistema superficiale. In assenza di metodologie consolidate a scala di distretto, tale valutazione potrà, comunque essere svolta, anche per specifici aspetti, a scala locale, sulla base di indicazioni dettate dalle Amministrazioni competenti;

tenuto conto che:

- ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 per i corpi idrici in oggetto non sono segnalati impatti significativi, né sono previste misure di mitigazione;

- ai sensi della DGR n. 1195/2016 della Regione Emilia Romagna: *Direttiva Concernente i Criteri di Valutazione*

delle Derivazioni di Acqua Pubblica, è previsto che: Per i prelievi da sorgente, che alimentano direttamente un corpo idrico superficiale (caput flumini), nelle more della predisposizione di specifica disciplina, il prelievo dovrà essere regolato in modo da prelevare un quantitativo non superiore al 50% della portata naturale istantanea lasciando defluire la restante parte;

considerato che tutte le fonti di approvvigionamento di acqua pubblica richieste in concessione sono tributarie di corpi idrici superficiali che alimentano il torrente Savena;

preso atto che, come dichiarato dal richiedente, dalle sorgenti S2 e S4 e dalle due linee di drenaggio non è possibile far defluire direttamente nel reticolo idrico superficiale il 50% della portata derivata, per motivi legati sia alle quote altimetriche che alla immediata presenza dell'invaso a valle delle medesime;

tenuto conto, per quanto riguarda l'applicazione della misura prevista dalla sopra richiamata DGR 1195/2016, che:

- il richiedente ha previsto la derivazione dalle sorgenti S1 e S3, nella misura pari al 50% delle acque captate, con restituzione della parte restante al reticolo idrico superficiale;

- come si evince dalla Determina n. 1617 del 11/05/2018 del Servizio Area Reno E Po Di Volano Agenzia Regionale Per La Sicurezza Territoriale E La Protezione Civile, di autorizzazione alla manutenzione straordinaria dell'invaso, è previsto un volume d'invaso non superiore a 21.000 mc alla soglia dello sfioratore di troppo pieno, per cui le acque provenienti completamente dalle suddette fonti di approvvigionamento, che non vengono utilizzate nell'irrigazione agricola, sono comunque restituite per sfioramento al reticolo idrico superficiale;

- l'invaso può riempirsi anche per apporti meteorici diretti, favorendo così lo sfioramento dell'eventuale surplus proveniente dalle fonti sotterranee;

ritenuto che, per quanto riguarda l'applicazione della misura di pianificazione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di subordinare il rilascio della concessione ai risultati di monitoraggio della falda, non sia opportuno procedere in tal senso non essendo ancora disponibili dalla pianificazione regionale dati che consentono di confrontare gli eventuali esiti di un monitoraggio condotto a livello locale;

ritenuto, tuttalpiù, che, essendo le portate di deflusso naturale delle fonti approvvigionamento richieste semplicemente stimate, possa essere utile mettere un contatore di deflusso su quelle sorgenti le cui caratteristiche tecniche lo consentono, per verificarne nel tempo la corrispondenza con i valori di volume massimo di derivazione fissati in concessione;

verificato che i quantitativi richiesti in concessione sono inferiori ai fabbisogni idrici previsti in circa 45176 mc/a dalla DGR n. 1415/2016, per l'irrigazione a goccia di circa 16 ha di terreni a ciliegio;

ritenuto, pertanto, che, sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio della concessione richiesta, con una portata massima complessiva di 0,8 l/s per complessivi 25.229 mc/a alle condizioni indicate nel presente atto e nell'allegato disciplinare, e, nel rispetto delle seguenti prescrizioni di compatibilità ambientale:

a) di convogliare a gravità tutta l'acqua proveniente dalla sorgente S3 nella seconda vasca di decantazione della sorgente S1 e di inserire sulla tubazione di collegamento tra tale vasca e quella a valle, di raccolta e rilancio (interrata di volume pari a 5 mc con inserita pompa di rilancio all'invaso), un tubo di raccordo a T, affinché il 50% della risorsa derivata sia restituito direttamente all'adiacente impluvio naturale mediante fossi o manufatti di adduzione che ne impediscono la dispersione nel terreno;

b) di captare la sorgente S4 mediante un numero massimo di 6 tubi drenanti di lunghezza massima di 10 m e diametro di 7,62 cm, da raccordare in un unico tubo di collegamento che convoglia le acque in un pozzetto di raccolta, ispezionabile, dal quale parte la tubazione interrata di adduzione all'invaso;

c) d'installare e porre in esercizio un dispositivo per la misurazione dei volumi di deflusso naturale dalle sorgenti:

- S1 e S3, a monte del tubo di raccordo a T che collega la vasca di decantazione e quella di rilancio della sorgente S1;
- S4, nella parte terminale del tubo di collegamento che convoglia le acque nel pozzetto di raccolta ispezionabile;

d) di trasmettere alla Struttura scrivente, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di monitoraggio, i dati di deflusso naturale misurati nel corso dell'anno precedente;

e) di fissare la portata massima della pompa inserita nella vasca di rilancio della sorgente S1 nella misura di 0,2 l/s per un volume complessivo di 6307 mc/a;

considerato che, ai fini del calcolo del canone annuale di concessione, l'utilizzo di acque pubbliche richiesto è assimilabile a quello *irrigazione agricola*, ai sensi dell'art. 152, comma 1 lettera a1) della LR n.3/1999, come precisato dalla DGR citata in premessa;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese d'istruttoria per un importo di € 230,00;
- del canone di concessione 2018, pari ad € 16,95, in ragione di due ratei mensili di validità della concessione entro l'anno corrente di rilascio, rispetto all'importo totale previsto di € 101,72;
- del deposito cauzionale nella misura dell'importo minimo pari ad € 250,00;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di rilasciare a SELVA MAGGIORE SOCIETA' AGRICOLA SRL, CF/P.IVA: 02329641209, con sede legale in comune di Pianoro (BO), in Via Nazionale n. 228/3, **la concessione al prelievo** di acque pubbliche sotterranee dalle seguenti fonti:

- tre sorgenti con opere di captazione esistenti, denominate, rispettivamente, S1, S2 e S3 e ubicate sui terreni di proprietà censiti nel NCT del comune di Pianoro al Foglio 82 mappali 254, 261 e 293;
- una sorgente denominata S4, ubicata sul terreno di proprietà censito nel NCT del comune di Pianoro al Foglio 91 mappale 291; da captare mediante un numero massimo di 6 tubi drenanti di lunghezza massima di 10 m e diametro di 7,62 cm, da installare nel substrato roccioso previa esecuzione di

alcuni sondaggi suborizzontali di ricerca di lunghezza massima di 10 m;

- due linee di drenaggio, confluenti, di lunghezza complessiva di 313 m, ubicate sui terreni di proprietà censiti nel NCT del comune di Pianoro al Foglio 91 mappale 291 e al Foglio 82 mappale 99; costituite da tubi drenanti in PE, fessurati, di diametro est. pari a 160 mm, da posare in scavo interrato a sezione non superiore a 0,5 m di larghezza e 2,5 m di profondità,

alle seguenti condizioni:

a) **il prelievo è stabilito** con una portata massima da ciascuna fonte di 0,2 l/s e, massima complessiva da tutte le fonti di 0,8 l/s per complessivi 25.229 mc/a, ad uso *irrigazione agricola*;

b) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) **la scadenza** della concessione **è fissata al 31/12/2027**. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare allegato;**

d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare **l'allegato Disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di stabilire che il **canone annuale 2018** per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n.2/2015 e ss.mm.ii. è fissato in € 101,72=, di cui è dovuto l'importo di **€ 16,95=**, in ragione di due ratei mensili di validità della concessione entro l'anno corrente di rilascio; **importo versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509;

4) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2018 saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT, alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015;

5) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2018, **entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione**, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni **sul c/c postale n. 1018766509** intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

6) di stabilire che la **cauzione** è fissata in € 250,00=, pari all'importo minimo stabilito, ai sensi dell'art. 154 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii.; importo **versato anticipatamente** al ritiro del presente atto sul c/c postale n. 00367409 a favore di "Regione Emilia-Romagna - Utilizzo Demanio Idrico";

7) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00= secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n.128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

8) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

9) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 DLgs n. 33/2013 e s.m.i mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

10) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

11) di dare atto che il responsabile del procedimento è la P.O. Gestione Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

12) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata a SELVA MAGGIORE SOCIETA' AGRICOLA SRL, CF/P.IVA: 02329641209, con sede legale in comune di Pianoro (BO), in Via Nazionale n. 228/3.

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A) **i prelievi di acque sotterranee** avvengono:

- dal corpo idrico denominato *Depositi Vallate Appenniniche Savena-Idice* CODICE: 5070ER-AV2-VA, mediante le sorgenti S1 e S2, ubicate, rispettivamente, sui terreni identificati al NCT del comune di Pianoro al Foglio 82 mappali 254 e 261, nei punti di coordinate UTM RER: X:685543 e Y:913441; X:685526 e Y:913104;

- dal corpo idrico *Pianoro-Sasso Marconi* CODICE: 6090ER-LOC3-CIM, mediante le sorgenti S3 e S4 e le due linee di drenaggio, ubicate, rispettivamente, sui terreni identificati al NCT del comune di Pianoro al Foglio 82 mappali 293 e Foglio 91 mappale 291, nei punti di coordinate UTM RER: X:685782 e Y:913299; X:685564 e Y:913093; e, per quanto riguarda i drenaggi, nella loro completa estensione lineare, al Foglio 91 mappale 291 e al Foglio 82 mappale 99,

così come indicato nella planimetria catastale agli atti;

B) la **sorgente S1** è costituita da due vasche, in serie, di raccolta e decantazione dell'acqua captata presumibilmente da un drenaggio a monte. Dalla seconda vasca l'acqua, tramite un raccordo a T viene indirizzata al 50% nella vasca di raccolta e rilancio (avente un volume di 5 mc) e per il restante 50% viene restituita nel reticolo idrico superficiale. All'interno della vasca di rilancio, provvista di uno sfioratore di troppo pieno in acque superficiali, è inserita una pompa di rilancio per addurre l'acqua all'invaso (vedi successivo punto H) tramite un tubo interrato;

C) la **sorgente S2** è un manufatto tipo pozzo, costituito da due tubi in cemento sovrapposti con diametro di 1,0 m ed altezza complessiva di 2,0 m. Dal fondo l'acqua defluisce a gravità nell'invaso tramite un tubo interrato;

D) la **sorgente S3** è un manufatto tipo pozzo costituito da 4 tubi in cemento sovrapposti con diametro di 1,0 m e altezza di 1,0 m. Dal fondo l'acqua defluisce a gravità nella seconda

vasca di decantazione della sorgente S1 mediante un tubo interrato;

E) la **sorgente S4** è costituita da un numero massimo di 6 tubi drenanti, suborizzontali di lunghezza massima di 10 m e diametro di 7,62 cm, inseriti nel substrato roccioso e raccordati in un unico tubo di collegamento che convoglia le acque in un pozzetto di raccolta, ispezionabile, dal quale l'acqua defluisce a gravità all'invaso, mediante un tubo interrato;

F) le **due linee di drenaggio**, confluenti, di lunghezza complessiva di 313 m, sono costituite da tubi drenanti in PE, fessurati, di diametro est. pari a 160 mm, posate in scavo interrato a sezione non superiore a 0,5 m di larghezza e 2,5 m di profondità. Le due linee adducono le acque drenate in una vasca di sedimentazione realizzata a monte dell'invaso e da qui s'immettono per sfioramento nell'invaso stesso;

G) **il prelievo è stabilito** con una portata massima da ciascuna fonte di 0,2 l/s e, massima complessiva da tutte le fonti di 0,8 l/s per complessivi 25.229 mc/a;

H) Le acque prelevate dalle suddette fonti sono convogliate, all'interno di un invaso di accumulo autorizzato, esistente sui terreni di proprietà censiti nel NCT del comune di Pianoro al Foglio 82 mappali 261,88 e 99. L'invaso è da sottoporre a manutenzione straordinaria per ripristino della capacità d'accumulo e creazione a monte di una vasca di sedimentazione delle acque provenienti dalle due linee di drenaggio, con le modalità previste dalla Determina n. 1617 del 11/05/2018 del Servizio Area Reno E Po Di Volano Agenzia Regionale Per La Sicurezza Territoriale E La Protezione Civile della Regione Emilia Romagna, secondo cui è previsto un volume d'invaso non superiore a 21.000 mc alla soglia dello sfioratore di troppo pieno.

Le acque accumulate nell'invaso vengono rilanciate tramite una pompa di 15 KW di potenza, regolata alla portata massima di 18 l/s, ad un impianto irriguo sommerso ad ala gocciolante per l'irrigazione di circa 16 ettari (ha) di terreno coltivati a ciliegio, da aprile a settembre, per un volume complessivo di 25.500 mc/a;

I) l'uso praticato è assimilabile a quello di *irrigazione agricola*, ai sensi dell'art. 152, comma 1 lettera a1) della LR n.3/1999, come precisato dalla DGR citata in premessa;

Art. 2 Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, a questa Struttura. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3 Prescrizioni

Il concessionario dovrà:

- A) convogliare a gravità tutta l'acqua captata dalla sorgente S3 nella seconda vasca di raccolta e decantazione della sorgente S1 e inserire sulla tubazione di collegamento tra tale vasca e quella a valle, di raccolta e rilancio, un tubo di raccordo a T, affinché il 50% della risorsa captata sia restituito direttamente all'adiacente impluvio naturale mediante fossi o manufatti di adduzione che ne impediscono la dispersione nel terreno;
- B) captare la sorgente S4 mediante un numero massimo di 6 tubi drenanti di lunghezza massima di 10 m e diametro di 7,62 cm, da raccordare in un unico tubo di collegamento che convoglia le acque in un pozzetto di raccolta, ispezionabile, dal quale parte la tubazione interrata di adduzione all'invaso;
- C) installare e porre in esercizio un dispositivo per la misurazione dei volumi di deflusso naturale dalle sorgenti:
- S1 e S3, a monte del tubo di raccordo a T che collega la vasca di decantazione e quella di rilancio della sorgente S1;
 - S4, nella parte terminale del tubo di collegamento che convoglia le acque nel pozzetto di raccolta ispezionabile;
- D) trasmettere alla Struttura scrivente, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di monitoraggio, i dati di deflusso naturale misurati nel corso dell'anno precedente;
- E) fissare la portata massima della pompa inserita nella vasca di rilancio della sorgente S1 nella misura di 0,2 l/s per un volume complessivo di 6307 mc/a;

Art. 4 Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il Cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso da questa Struttura. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare la Struttura, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora la Struttura concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata.**

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, ai sensi della DGR n. 787/2014, è **rilasciata fino al 31/12/2027**. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione a questa Struttura, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte da questa Struttura, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

Art.7

Decadenza, revoca e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, questa Struttura può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, la Struttura può **revocare** anticipatamente la concessione come previsto all'art. 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata

della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà della Struttura provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del DLgs n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del RR 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della LR n. 4/2007.

Art.8 Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art.9 Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

Art. 10 Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

EPILOGO

Il sottoscritto Romagnoli Giulio, legale rappresentante di SELVA MAGGIORE SOCIETA'AGRICOLA SRL, CF/P.IVA: 02329641209, con sede legale in comune di Pianoro (BO), in Via Nazionale n. 228/3, presa visione del presente

Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato dal concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.